

Elenco delle modifiche

Al regolamento di previdenza (in vigore dall'01.01.2025)

In vigore dal 01/01/2025
Autore/autrice PAT BVG
File Elenco di modifiche al regolamento di previdenza (in vigore dall'01.01.2025)

Modifiche al regolamento di previdenza all'1.1.2025

Il seguente elenco riporta le modifiche di contenuto che abbiamo apportato al regolamento di previdenza con validità dall'1.1.2025.

- Art. 3.8 Componenti salariali non assicurate presso altri datori di lavoro (articolo nuovo): è stato aggiunto per le componenti salariali non assicurate presso altri datori di lavoro. La tendenza è verso più datori di lavoro. Con questa modifica, è possibile, a condizione che entrambi i datori di lavoro siano d'accordo, assicurare i salari di più datori di lavoro con il datore di lavoro che è affiliato presso di noi. Il datore di lavoro che è assicurato presso di noi si occupa della compensazione.
- Art. 4.4 Mantenimento dell'assicurazione dopo l'età di riferimento (precisazione): in base a ciò, dopo l'età di riferimento, le prestazioni AI e il capitale in caso di decesso assicurabile in aggiunta non sono più assicurati.
- Art. 5.4 Riduzione del salario assicurato: modifica in base a una comunicazione dell'autorità di sorveglianza (BBSA).
- Art. 7.2 Limite di pensionamento: il limite di pensionamento è stato aumentato ed è passato da CHF 2 mio. a CHF 3 mio.
- Art. 7.4 Opzione sul capitale di vecchiaia: nell'ultimo paragrafo si sottolinea esplicitamente che le conseguenze fiscali dei prelievi di capitale e dei pensionamenti parziali sono a carico dell'assicurato.
- Art. 7.6 Pensionamento parziale: precisazione riguardo all'età di pensionamento ammessa tra i 58 e i 70 anni.
- Art. 11.5 Esonero dal pagamento dei contributi: precisazione riguardo alle prove che si possono presentare per la concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi, nonché un riferimento alla cessazione di tale esonero dopo 24 mesi se non viene effettuata l'iscrizione all'AI. Inoltre, viene specificato cosa succede se il grado AI scende al di sotto del 40%.
- Art. 13.3 Importo della rendita prevista per il coniuge: precisazione dell'importo della rendita per il coniuge se l'assicurato rimane occupato oltre l'età di riferimento AVS, vale a dire il 60% della rendita di vecchiaia che sarebbe stata versata alla persona assicurata deceduta se fosse andata in pensione nel mese del decesso.
- Art. 16.1 Diritto al capitale in caso di decesso: l'ordine di successione è stato modificato. Questo ha lo scopo di dare all'assicurato la possibilità di determinare da solo l'ordine dei beneficiari b-d (partner civili non sposati, soggetti a cui viene provveduto in maniera determinante e figli). La soluzione offre la massima flessibilità per tutte le situazioni della vita.
- Art. 32.2 Informazioni periodiche: Inoltre, PAT BVG informa anche i suoi beneficiari sull'esercizio dell'obbligo di voto in qualità di azionista.
- Tabelle degli acquisti: Modifica delle tabelle degli acquisti dei piani di accumulo A4, A5, ZS 1 e ZS 2 in base all'adeguatezza. I tassi di interesse presi in considerazione sono ridotti, il che riduce anche il potenziale di acquisto. I tassi d'interesse per questi 4 piani ora sono pari a 1,2% (A4), 0,6% (A5) e 0% (ZS1 e ZS2).

**Fondazione di previdenza
per il personale dei medici e veterinari**

Direzione e previdenza

PAT BVG
Frongartenstrasse 9
9001 San Gallo

Tel. +41 71 556 34 00
www.pat-bvg.ch
info@pat-bvg.ch